



Giunta regionale

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature

2024

SOMMARIO

PREMESSA	7
CAPITOLO I	
FORMAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI	
E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE	
DELLA GIUNTA REGIONALE	8
§ 1. Modalità di elezione.....	8
SEZIONE I	
LISTE CIRCOSCRIZIONALI	8
§ 2. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati.....	8
§ 3. Lista circoscrizionale di candidati.....	10
§ 4. Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.....	10
§ 5. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale	16
§ 6. Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. ...	19
§ 7. Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.	22
§ 8. Contrassegno della lista circoscrizionale.	22
§ 9. Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.	24
§ 10. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.....	24
SEZIONE II	
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE	
DELLA GIUNTA REGIONALE.....	24
§ 11. Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	24
§ 12. Modalità di indicazione dell'incaricato al deposito della candidatura e modalità di individuazione dei delegati del candidato Presidente.	25
§ 13. Peculiarità sulla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	26

CAPITOLO II**PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE..... 27**

- § 14. Premessa. 27
- § 15. Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. 27
- § 16. Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. 28
- § 17. Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature a Presidente della Giunta regionale..... 28

CAPITOLO III**L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30**

- § 18. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. 30
- § 19. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature. 31
- § 19bis. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. 38
- § 20. Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista..... 40
- § 21. Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi..... 40
- § 22. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature..... 41

CAPITOLO IV**OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE 42**

- § 23. Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. 42
- § 24. Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati. 45
- § 25. Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. 46

§ 26. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione.....	46
---	----

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 48

§ 27. Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale.	48
§ 28. Persone legittimate a presentare ricorso.	48
§ 29. Termine e modalità per presentare i ricorsi.	48
§ 30. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.....	49
§ 31. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108.	49
§ 32. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.....	50

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE 51

§ 33. Compiti dei delegati di lista.	51
§ 34. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali.	51
§ 35. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.	52
§ 36. Requisiti dei rappresentanti di lista.	53

CAPITOLO VII

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019

(“ELEZIONI TRASPARENTI”) 54

§ 37. Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.	54
§ 38. Obblighi a carico della Regione.....	55

PREMESSA

La legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21 disciplina l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

Particolare e specifica attenzione va riservata all'art. 15 della legge regionale, il quale stabilisce che: "Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del secondo e quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente."

Le istruzioni che seguono sono state elaborate al fine di fornire un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione delle candidature e dall'esame delle candidature possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 1. – Modalità di elezione

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge regionale 21/2014 l'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

SEZIONE I LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dell'Assemblea legislativa nella Regione Emilia-Romagna la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale;
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e copia di un'analogha e convergente dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente;
- f) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) modello del contrassegno della lista circoscrizionale;

h) (eventuale) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso¹;

i) (eventuale) certificazione, da parte del Presidente di gruppo presente nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che la lista presentata, anche con simbolo composito, è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo (escluso quello misto) presente nell'Assemblea legislativa e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali².

Si ritiene necessario precisare che:

- la lista circoscrizionale presentata con dichiarazione di cui alla lettera a) è ammessa solo se presente con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni;
- la dichiarazione di cui alla lettera e) è efficace solo se corrisponde ad analogha e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- la certificazione di cui alla lettera i) deve essere presentata a corredo della lista ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 1-ter, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 e quindi nell'ipotesi di "esonero" dalla raccolta delle firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella corrispondente circoscrizione elettorale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000 e, successivamente, con sentenza della V sezione n. 2178 del 16 aprile 2012 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse: 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali; 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000); 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento; 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – non si applicano, tra l'altro, alle consultazioni elettorali.

¹ Tale dichiarazione vale esclusivamente per i partiti politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

² Tale certificazione è necessaria solo per la presentazione di una lista esonerata dalla sottoscrizione da parte degli elettori ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter, legge regionale n. 21/2014.

[Art. 9, comma 8, legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale)]

[Art. 5, comma 1-ter e art. 15 della legge regionale 23 luglio 2014 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), n. 21]

[Art. 2, Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

§ 3. – Lista circoscrizionale di candidati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 21/2014, ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

La lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori possono prendere a modello [**modello n. 1 e modello n. 1-bis**].

Detti requisiti, ai sensi della legge n. 108/1968 e della legge regionale n. 21/2014 sono:

A) Presentazione di una lista sottoscritta dagli elettori. Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve essere sottoscritta:

- da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

[Art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 23 luglio 2014]

Al fine di determinare il numero delle sottoscrizioni necessarie, la popolazione è quella risultante dall'ultimo censimento generale, ufficialmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (si

veda anche l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 21/2014 in relazione alla popolazione considerata ai fini della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni).

Come precisato dalla sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 del Consiglio di Stato, Sez. V, i candidati di una lista non possono figurare tra i presentatori della lista medesima. Pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Art. 9, comma 4, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 93, Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570]

Le liste circoscrizionali e le candidature a Presidente della Giunta regionale si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in funzione presso la corte d'appello del capoluogo di regione dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

A-bis) Presentazione di una lista esonerata dalla sottoscrizione degli elettori.

In deroga a quanto indicato nella lettera A), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, espressione di forze e/o movimenti politici corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Assemblea legislativa è certificata dal Presidente del relativo gruppo assembleare. Il Presidente del gruppo assembleare può certificare [**modello n. 1-quater**] la corrispondenza al proprio gruppo di una sola lista, avente il medesimo contrassegno, in ciascuna circoscrizione. Resta fermo che le liste identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste (art. 9, comma 1, l.r. n. 21/2014).

[Artt. 5, comma 1-ter e 9, comma 1, legge regionale n. 21/2014]

In tal caso la lista circoscrizionale è presentata dal Presidente del gruppo assembleare [**modello n. 1-ter**] che può delegare un altro soggetto al deposito della lista stessa e a dichiararne il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale [**modello n. 4-bis**].

B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28

e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni³. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [**modello n. 2**]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

Fermo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 108, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista circoscrizionale di candidati, si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella Legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

³ L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: « I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».

C) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale.*

LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni⁴.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

In base a questa disposizione sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;

⁴ L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali, - i segretari provinciali, - i funzionari incaricati dal sindaco, - i funzionari incaricati dal presidente della provincia;
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici»⁵ degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, e Sezione V, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali, possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, i consiglieri provinciali e i consiglieri metropolitani nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali

⁵ Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53/1990 espressamente attribuisce anche agli organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si vedano: Consiglio di Stato, Sezione I, parere 26 luglio 2013, n. 2671; Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22; Sezione V, sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717.

possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi la Provincia, la Città metropolitana e il Comune.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. 2671, n. 3457/2013), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qualvolta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali, o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (si vedano, tra le altre, la sentenza n.1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui al citato articolo 14, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni]

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale e indicazione dei delegati alla presentazione della lista circoscrizionale autorizzati a dichiarare il collegamento della lista circoscrizionale con il candidato Presidente della Giunta regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni di rappresentanti di lista [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma, della medesima legge e art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di rivedere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali designati a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

Resta fermo che, nel caso di liste esonerate ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter, della legge regionale n. 21/2014, il collegamento della lista medesima al candidato Presidente della Giunta regionale può essere dichiarata dal Presidente del gruppo assembleare, ovvero dal soggetto dal medesimo delegato [**modello 4-bis**].

§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale.

I. - Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il citato articolo 40, comma 02, del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta a pena di nullità la dicitura:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 del 13 dicembre 2000, con circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali n. 5 del 1° marzo 2012, e, più di recente, ribadita con sentenza della Sezione V, n. 2178 del 16 aprile 2012. Il Giudice Amministrativo ha così confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendo che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endo-procedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

II. – Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta [articolo 9, ottavo comma, numero 1)].

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

[Art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

Art. 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

[Art. 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

[Art. 38-bis, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

[Art. 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe un gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

[Art. 54, commi 3 e 11 del decreto legislativo n. 267/2000]

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista circoscrizionale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista medesima, che deve contenere altresì LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁶ – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Artt. 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

⁶ L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato: «Articolo 46 (R). – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

«1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

«a) - z) (Omissis);

«aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

«bb) - ee) (Omissis).».

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235⁷, il cui articolo 178 ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

7 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

«Articolo 7. – Incandidabilità alle elezioni regionali.

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

«b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

«c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

«d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

«e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

«f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

«2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

«3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

8 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

«Articolo 17. – Abrogazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

«a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

«b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

«c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

«d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

«2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.».

[Artt. 7 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità [**modello n. 3**].

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e circoscrizionale/i può candidarsi anche alla carica di Presidente della Giunta regionale, purché la candidatura alla carica sia collegata a tale/i lista/e circoscrizionale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 87-bis del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

§ 7. – Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati in cui si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ottavo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5, per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione⁹.

L'Art. 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

[Art. 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

[Art. 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'Art. 38-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.).

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ottavo comma, numero 4), ultimo periodo, e Articolo 1, ultimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

⁹ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica anche all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Nel caso in cui si scelga di presentare il contrassegno in forma cartacea, il relativo modello dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 9, ottavo comma, numero 4), della legge n. 108.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nel formato «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen-drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel paragrafo 4 è stato precisato che è necessario che le liste circoscrizionali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto:

a) per ogni lista circoscrizionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE [**Modello n. 4 e Modello n. 4-bis**].

b) la DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO HA EFFICACIA SOLO SE CONVERGENTE CON UN'ANALOGA DICHIARAZIONE resa dal candidato Presidente con la quale sia stato dichiarato il collegamento [**Modello n. 9**].

[Art. 5, L.R. n. 21/2014]

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Per presentare le candidature per la carica di presidente della giunta regionale l'art. 4, comma 1, della legge regionale 21/2014 richiede che vengano presentate all'Ufficio Centrale regionale nel termine compreso fra il 29° e il 30° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo, la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dai documenti che qui di seguito si elencano [**Modello n. 8**].

Il candidato alla carica di Presidente può recarsi direttamente a presentare la propria candidatura all'ufficio centrale regionale ovvero incaricare altra persona ad effettuare il deposito della documentazione.

La documentazione da presentare all'Ufficio centrale regionale è la seguente:

- a) dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale;
- b) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione e copia di una analoga dichiarazione convergente resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste, o che fanno parte della coalizione, presentate in almeno cinque province;
- d) certificato che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rispetto alla condizione prevista dall'art. 7 (Limiti dei mandati per il Presidente), della legge regionale n. 21/2014.

§12. – Modalità di indicazione dell'incaricato al deposito della candidatura e modalità di individuazione dei delegati del candidato Presidente.

Qualora il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia impossibilitato a recarsi personalmente alla Corte d'Appello può incaricare una persona di fiducia, indicandone le generalità nel documento di presentazione della candidatura.

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature, di effettuare le designazioni dei rappresentanti del candidato Presidente di cui si dirà nel paragrafo 33 [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma, della medesima legge e articolo 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108.

[Artt. 4, 5 e 15, L.R. n. 21/2014]

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti del candidato Presidente non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale regionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione del candidato.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

La delega da parte del candidato alla carica di Presidente viene effettuata con atto notarile o scrittura autenticata da parte di un pubblico ufficiale con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

§13. – Peculiarità sulla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 21/2014, per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. – Premessa.

Alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, nonché le altre disposizioni statali vigenti in materia, precisate nei successivi paragrafi.

§ 15. – Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La presentazione delle liste — intesa come loro ‘materiale’ consegna all'autorità competente — è regolata dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a cui rinvia l'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, nonché dagli articoli 4, 5 della stessa legge regionale n. 21/2014.

Le liste circoscrizionali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Artt. 4 e 5, L.R. n. 21/2014]

[Art. 8, comma 1, e Art. 9, comma 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione delle liste circoscrizionali all'ufficio centrale circoscrizionale, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/2014.

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale all'ufficio centrale regionale, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste, o di diversi gruppi riunitisi in coalizione, ed è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o che fanno parte della coalizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 21/2014.

§ 16. – Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale, presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale, e la cancelleria della Corte d'appello, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale, restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, il secondo giorno.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

Per ogni lista circoscrizionale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che venga depositata rispettivamente agli Uffici centrali presso i tribunali e presso la Corte d'appello deve essere redatto un verbale di ricevuata degli atti relativi alla lista medesima [un modello è riportato nel **modello n. 5** per le liste circoscrizionali e l'altro nel **modello n. 10** per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale].

Il verbale di ricevuata degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione (in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Nel verbale di ricevuata deve essere fatta menzione della lista circoscrizionale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere fatta menzione dell'incaricato al deposito della candidatura, ove presente, nonché dei delegati del candidato alla carica di Presidente alla designazione dei rappresentanti di lista, di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 108/1968, del numero provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare raccomandabile che il suddetto verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, così da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni, questi ultimi per le sole liste circoscrizionali, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista circoscrizionale. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA
IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE
CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Art. 8, primo e terzo comma, e Art. 15, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati, delle liste circoscrizionali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e art. 6, comma 1 e art. 9, comma 3, della L.R. 21/2014], si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste e delle candidature, sono le seguenti:

1 — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè **ENTRO** le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Art. 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

2 — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno la corrispondenza del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, della legge regionale n. 21/2014.

[Art. 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e art. 15, l.r. n. 21/2014]

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici centrali circoscrizionali dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione non risulti

documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE [paragrafo 4]. Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate - inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscitata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

2-bis — Verifica dei presupposti per l'esonero dalla sottoscrizione delle firme degli elettori.

Nel caso di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 5, comma 1-ter, della l.r. n. 21/2014;
- la regolarità delle autenticazioni delle firme.

3 — Esame di ogni lista circoscrizionale e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista abbia un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, altresì, la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, il quale stabilisce che nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura uguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

[Art. 8, comma 1, L.R. n. 21/2014]

Se poi la lista contiene un numero di candidati superiore al numero prescritto aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Art. 8, comma 1, e Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi a essere ridotta

al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere b), c) e d).

b) Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

SITUAZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Con riferimento alle elezioni regionali, l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ASSESSORE E CONSIGLIERE REGIONALE, AMMINISTRATORE E COMPONENTE DEGLI ORGANI COMUNQUE DENOMINATI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali – oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali – ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Inoltre, l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

«1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223¹⁰.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

«4. (Omissis).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce inoltre che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo provvedimento sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché le disposizioni sulla mancata proclamazione si applicano anche

¹⁰ L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

«Articolo 2.

1. Non sono elettori: a) abrogata b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹¹, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale circoscrizionale con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera C)]. Occorrerà verificare inoltre che alle liste siano allegati le dichiarazioni di collegamento.

Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ottavo comma, e Art. 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

11 L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista circoscrizionale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lett. c].

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento. Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente.

[Artt. 4 e 5, L.R. n. 21/2014]

Dovranno essere cancellati dalla lista circoscrizionale i candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ottavo comma, e Art. 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati nelle liste e alla carica di Presidente che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

[Art. 15, e Art. 6, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà esaminare i contrassegni, delle liste circoscrizionali [articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione¹² e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni¹³.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste entro la stessa sera.

¹² Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355.

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

¹³ La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Si rinvia a quanto contenuto al paragrafo 4 relativamente all'autorizzazione all'utilizzo di simboli di partiti rappresentati in Parlamento.

§ 19bis. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

L'ufficio centrale regionale dovrà:

- 1) Accertare la data in cui sono state presentate le candidature;
- 2) Esaminare la candidatura presentata: l'ufficio centrale regionale accerta che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dal candidato alla carica di presidente con firma autenticata
- 3) Accertare che sia stata presentata la dichiarazione sulle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- 4) Accertare che sia stata presentata la dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rispetto alla condizione prevista dall'art. 7 (Limiti dei mandati per il Presidente), della legge regionale 21/2014;
- 5) Accertare che sia stato allegato alla domanda il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) Accertare che sia stata resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riuniti in coalizione e, copia di una analoga dichiarazione convergente resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o di diversi gruppi riuniti in coalizione, presentate in almeno cinque province;

La prima operazione che l'Ufficio centrale regionale deve compiere è quella di controllare se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè ENTRO le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiarerà non valida.

[Art. 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 4, comma 1, L.R. n. 21/2014]

La successiva operazione che l'Ufficio centrale dovrà compiere è quella dell'esame della posizione dei singoli candidati. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli.

- Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235:

Relativamente alla condizione di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 235/2012 e alle verifiche di competenza degli Uffici centrali si rinvia a quanto precisato al paragrafo relativo all'ammissione delle liste circoscrizionali.

- Controllo dell'eventuale incandidabilità ai sensi dell'art. 7, della L.R. n. 21/2014:

Dovrà essere dichiarata non valida la candidatura di chi non abbia dichiarato di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 21/2014.

- Controllo del certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della Repubblica:

L'Ufficio centrale passerà a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che compiano il 18° anno al giorno delle elezioni.

- Controllo della dichiarazione di collegamento e delle relative accettazioni:

Occorrerà, inoltre, verificare che alle candidature siano allegati le dichiarazioni di collegamento. Saranno escluse le candidature alla carica di presidente della Giunta regionale per le quali manchino la dichiarazione resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o i gruppi di liste riunite in coalizioni, nonché una copia di analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o i gruppi di liste riunite in coalizione, ammesse in almeno cinque circoscrizioni.

Si deve precisare che, in caso di presentazione di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, il collegamento della lista medesima con il candidato Presidente è dichiarato dal Presidente del gruppo assembleare qualora ne sia anche il presentatore (si veda § 4. Lettera A-*bis*), ovvero dal soggetto dal medesimo delegato [**modello 4-bis**].

I candidati alla carica di Presidente che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere esclusi.

[Art. 6 e Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale regionale acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali per verificare l'avvenuta ammissione del gruppo di liste in almeno cinque circoscrizioni ai fini di valutare l'esclusione delle candidature alla carica di Presidente che non siano collegate con un gruppo di liste ammesse.

[Art. 6, L.R. n. 21/2014]

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e possono essere contenute in un documento unico.

Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, procede all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo (27° giorno antecedente quello della votazione) alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei delegati del candidato alla carica di Presidente nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi.

È consentito presentare una stessa candidatura (nelle liste circoscrizionali) in non più di tre circoscrizioni elettorali e sempre sotto lo stesso simbolo.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Sempre entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, e della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, in particolare rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali e della relativa convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale nonché della presentazione delle liste collegate in almeno cinque circoscrizioni con il medesimo contrassegno.

§ 22. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e, comunicate ai delegati di lista, le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i detti ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati).

1 — Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista circoscrizionale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista o del candidato Presidente appositamente convocati.

A tal fine, l'Ufficio centrale regionale effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale rinumererà tutte le liste circoscrizionali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con le liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste circoscrizionali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio

definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste circoscrizionali saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

2 — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 11, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

3 — Comunicazione, ai delegati di lista e ai delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste circoscrizionali e ai delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale, le decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista circoscrizionale e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima, numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 11, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

4 — Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici centrali regionali inerenti alle candidature, si ritiene opportuno segnalare quanto previsto, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Superando alcuni conflitti che si sono venuti a determinare, sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti – e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma

impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) – viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo e successive modificazioni, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, **DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE ABBIANO SUBÌTO UN'IMMEDIATA LESIONE DEL DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO**, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato NON è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; NON viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto 15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, gli Uffici centrali dovranno comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ufficio, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni (da trasmettere, ove eventualmente depositati, anche su supporti informatici) nonché le candidature alla carica di Presidente, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) Stampa delle schede di votazione.

A seguito dell'intesa sottoscritta fra Prefetture e Regione, si provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la fornitura delle schede alle sezioni elettorali.

b) Stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e con le liste circoscrizionali dei candidati (**Modello n. 14**).

Nella parte superiore del manifesto le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascun candidato ammesso, dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto le liste circoscrizionali saranno riportate, in corrispondenza del collegato candidato Presidente, secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Si precisa, infine, che qualora in una circoscrizione non sia stata presentata o ammessa alcuna lista collegata ad un determinato candidato a Presidente, il candidato a Presidente va indicato sia nel manifesto che nelle schede elettorali, mentre lo spazio previsto per la lista circoscrizionale collegata sarà privo di contenuto.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale – che conterranno quindi sia i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presentati in tutta la Regione, sia le liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione elettorale – le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione ENTRO E NON OLTRE l' 8° GIORNO¹⁴ antecedente quello fissato per la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia l'Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture U.T.G. della Regione – le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente, nella circoscrizione elettorale e nella regione, l'elenco dei delegati

¹⁴ Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

di ciascuna lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale entro il giovedì precedente la data della votazione.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Regione non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista (ove designati) la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che le liste circoscrizionali o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.

Le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

§ 28. – Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi all'Ufficio centrale regionale possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con cui sono state eliminate le liste di candidati, oppure singoli candidati, e alle decisioni dello stesso Ufficio centrale regionale con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati.

§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel precedente paragrafo 20 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 8, III comma, e Art. 10, VII comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108.

– Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione dai quali sono pervenuti.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 32. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano stati esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste circoscrizionali o singoli candidati di lista possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Si richiama in proposito quanto è indicato nel paragrafo 23.

CAPITOLO VI DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 33. – Compiti dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e, rispettivamente presso l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato alla carica di Presidente e della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi dei rispettivi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali.

Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Art. 15, L.R.n. 21/2014]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4]. La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei

candidati o dei candidati alla carica di Presidente. Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista circoscrizionale e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 35. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1) al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste circoscrizionali e per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale – abbiano fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista e delegati del candidato alla carica Presidente della Giunta regionale, ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale devono essere presentate, rispettivamente alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [**modello n. 6, modello n. 6-bis, modello n. 11, modello n. 12**]. La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste o dei candidati alla carica di Presidente possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi sè stesso quale rappresentante.

CAPITOLO VII

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").

§ 37. – **Obblighi a carico di partiti e movimenti politici**

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 – ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:

- il curriculum vitae;

- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

[Art. 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021]

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco. In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma). La delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO, all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa dovuta ai pubblici uffici sono ridotte della metà.

[Art. 1, commi 14 e 23, legge n. 3/2019]

§ 38. – Obblighi a carico della Regione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, la Regione, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « ELEZIONI TRASPARENTI » del proprio sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di presidente), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Pertanto, al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito internet istituzionale della Regione, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività alla Regione stessa.

Tale comunicazione si intende assolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019, con la tempestiva comunicazione dell'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

Ufficioelettorale@postacert.regione.emilia-romagna.it

La pubblicazione dei dati in esame nel sito istituzionale della Regione deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

[Art. 1, comma 15, legge n. 3/2019]

Tuttavia, il mancato adempimento a tale onere previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Al contrario, l'omessa pubblicazione, di cui al § 37, sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei medesimi soggetti inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

